



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Schema di decreto legislativo recante
disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1924/2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti
alimentari
(A.G. n. 356)

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 405



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it -  [@CD_sociale](https://twitter.com/CD_sociale)

Atti del Governo n. 354

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

**SCHEMA DI LETTURA DELLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (A.G. n. 356)

Lo schema di decreto legislativo in esame - predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'art. 2 della L. 7 ottobre 2014, n. 154¹ - reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (destinati ad esseri umani).

L'**articolo 1** dello schema definisce il suddetto oggetto del provvedimento e fa salve, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le norme del codice del consumo (di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, concernente la pubblicità ingannevole.

Ai sensi dell'**articolo 2**, le autorità preposte all'applicazione del presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali, secondo gli àmbiti di rispettiva competenza.

L'**articolo 3** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, della norma del citato regolamento (CE) n. 1924/2006 che vieta l'impiego, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano àdito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento. La misura della sanzione è più elevata (ai sensi del medesimo **articolo 3**) qualora la violazione concerna un'indicazione sulla salute (anziché un'indicazione nutrizionale). *Sembrerebbe opportuno chiarire il senso della locuzione, adoperata nell'**articolo 3**, di indicazioni (nutrizionali o sulla salute) "non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006"*, considerato che la restante parte dell'**articolo 3** individua in maniera esaustiva gli illeciti summenzionati e che le altre fattispecie di divieto di cui al richiamato art. 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni, non sono citate nel presente schema, in quanto già oggetto di sanzione in altre norme dell'ordinamento interno, come quelle di cui al suddetto D.Lgs. n. 145 del 2007 (concernente la pubblicità ingannevole).

L'**articolo 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dall'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativi alle bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol. In base a tali divieti, sulle confezioni non possono essere poste indicazioni sulla salute, mentre le indicazioni nutrizionali sono ammesse soltanto qualora riguardino un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico. La misura della sanzione è più elevata (ai sensi del

¹ La citata L. n. 154 è la "legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre".

medesimo **articolo 4**) qualora la violazione concerna il divieto di indicazione sulla salute.

L'**articolo 5** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, del principio secondo il quale le indicazioni nutrizionali e sulla salute (nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità) devono riferirsi agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del produttore.

L'**articolo 6** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare non fornisca all'autorità competente, entro trenta giorni dall'eventuale richiesta, tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del medesimo regolamento (CE) n. 1924/2006².

L'**articolo 7** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi in cui un operatore del settore alimentare non fornisca (insieme con l'alimento) l'etichetta sulla quale sia formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute, ad esclusione dei casi di pubblicità generica.

L'**articolo 8** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di impiego (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), da parte di un operatore alimentare, di un'indicazione nutrizionale non compresa nel relativo elenco di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 (secondo la versione vigente al momento del fatto) o senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal medesimo regolamento.

L'**articolo 9** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di impiego (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), da parte di un operatore alimentare, di indicazioni comparative senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006. *Al riguardo, l'articolo 9 dello schema fa riferimento esclusivamente alle indicazioni nutrizionali comparative, mentre il citato art. 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sembrerebbe implicitamente far riferimento (nel paragrafo 1, primo periodo, che adopera il termine "confronto") anche a indicazioni comparative sulla salute.*

Il **comma 1** dell'**articolo 10** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di impiego (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), da parte di un operatore alimentare, di un'indicazione sulla salute diversa da quelle autorizzate ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni. Il successivo **comma 2** commina una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata per il caso in cui l'indicazione sulla salute rientri nel novero suddetto, ma non siano state rispettate le specifiche condizioni di applicabilità.

Il **comma 3** dell'**articolo 10** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi in cui un'indicazione sulla salute sia stata impiegata (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) senza le connesse informazioni prescritte dall'art. 10, paragrafo 2, e dall'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

² Tale specifico obbligo è posto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il successivo **comma 4** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare faccia riferimento (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità), senza l'accompagnamento di un'indicazione specifica sulla salute (autorizzata in base alle norme europee suddette), a benefici "generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute".

L'**articolo 11** reca una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi in cui un operatore del settore alimentare impieghi (nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità) una delle indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L'**articolo 12** prevede che, nel caso in cui vi sia una reiterazione specifica delle violazioni oggetto del presente decreto, possa essere irrogata - oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da quest'ultimo -, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività nell'ambito della quale sia stato commesso l'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. Per la nozione di reiterazione specifica, l'**articolo 12** fa rinvio all'art. 8-*bis* della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente gli illeciti amministrativi; quest'ultimo articolo fa riferimento a violazioni della medesima disposizione, commesse nell'ambito di un quinquennio³.

L'**articolo 13** specifica che l'attività di controllo ufficiale (nella materia di cui al presente schema) è svolta dalle autorità di cui al precedente **articolo 2, comma 2**, anche su segnalazione di soggetti privati, e che le medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza in esame sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente (**comma 2**). Sono fatte salve le competenze degli altri organi competenti all'accertamento delle violazioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1924/2006 - quale (come detto) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato⁴ - (**comma 3**).

Il **comma 1** dell'**articolo 14** reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo **comma 2** destina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale (irrogate per le violazioni di cui al presente decreto) allo stato di previsione del Ministero della salute, ai fini del miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. Il **comma 3** prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente decreto sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ivi richiamato.

³ Per ulteriori specificazioni ed integrazioni della nozione di reiterazione, cfr. il citato art. 8-*bis* della L. n. 689.

⁴ Cfr. l'**articolo 1** del presente schema.

L'**articolo 15**, insieme con il **comma 3** del precedente **articolo 13**, fa rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative.